



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale
per l'inclusione e le politiche sociali

Direzione Generale dei sistemi
informativi, dell'innovazione
tecnologica e della comunicazione

Ai Destinatari in allegato
LORO SEDI

Oggetto: *Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 5, comma 3 bis. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2016. Proroga del termine di presentazione dell'autocertificazione.*

Nella prima fase di applicazione dell'articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono emerse problematiche relativamente al calcolo dell'esonero autocertificato applicato dalla procedura telematica a talune specifiche fattispecie, in particolare alle imprese multilocalizzate.

Pertanto, con nota prot. n. 3879 del 1 luglio 2016, il termine di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2016, fissato in sede di prima applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto è stato prorogato al 31 luglio 2016.

Tenuto conto che, con nota prot. 5113 del 26 luglio 2016, sono state fornite indicazioni operative relative alla autocertificazione dell'esonero parziale sui vari aspetti segnalati dai datori di lavoro e dell'avvenuto aggiornamento del sistema informatico, il termine fissato al 31 luglio è ulteriormente prorogato all'8 agosto 2016.

Il Direttore Generale per l'inclusione
e le politiche sociali

Raffaele Tangorra

Il Direttore Generale dei sistemi
informativi, dell'innovazione tecnologica e
comunicazione

Grazia Stano